



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata*

Ordine di servizio prot. n. 1538.U/2024

Oggetto: Disciplina dell'impegno dei VPO stabilizzati e non. Inserimento del paragrafo 12.3-bis e modifica dei paragrafi 12.4, 12.7, 12.9, 12.15 e 12.16 del progetto organizzativo dell'Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica

Visto l'ordine di servizio n. 220/21 datato 31 marzo 2021, entrato in vigore il 3 giugno 2021, recante il vigente progetto organizzativo dell'Ufficio;

visto, in particolare, il paragrafo 12.4, rubricato *La partecipazione alle udienze*, il quale prevede che:

I VPO partecipano:

- alle udienze dinanzi al Giudice di pace (udienze dibattimentali; udienze in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.; procedimenti di esecuzione ex art. 655, comma 2 c.p.p.);

- alle udienze dinanzi al Giudice monocratico (udienze dibattimentali, ad eccezione delle udienze relative ai reati di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 116/17; udienza di convalida dell'arresto; udienze di giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 449 comma 1 c.p.p. (recte 558 c.p.p.); procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.).

La delega ai VPO per la partecipazione alle udienze è conferita dal Procuratore Aggiunto sia per il giudice monocratico che per il giudice di pace, sulla scorta di un turno mensile predisposto dall'Ufficio, sulla scorta delle disponibilità comunicate preventivamente dai VPO a partecipare alle udienze, in modo da assicurare tendenzialmente, da un lato, lo stabile abbinamento V.P.O./Giudice e, dall'altro lato, una equa ripartizione delle udienze tra i V.P.O. dell'Ufficio. (omissis)

Nel caso di giudizio per direttissima conseguente ad arresto in flagranza di reato, la delega è conferita, dal lunedì al venerdì, al VPO già delegato per l'udienza dinanzi al medesimo giudice monocratico dinanzi al quale sarà celebrato il giudizio per direttissima, e il sabato al VPO disponibile. (omissis)

Il turno mensile prevede, per il giorno del sabato, l'individuazione di un V.P.O. disponibile, che garantisce la propria presenza in ufficio (con diritto all'indennità giornaliera) per la partecipazione ad eventuali giudizi per direttissima, ma che opererà in concreto, sulla scorta di specifica delega, solo nel caso di fissazione del giudizio direttissimo per tale giorno.

Il turno mensile prevede, altresì, dal lunedì al venerdì, l'individuazione, qualora possibile, di un V.P.O. disponibile, che opererà in concreto, sulla scorta di specifica delega, solo nel caso di impedimento sopravvenuto di uno dei V.P.O. già delegati per le udienze o nel caso di giudizio per direttissima fissato dinanzi ad un giudice diverso da quelli che tengono udienza nello stesso giorno.

visto, altresì, il paragrafo 12.15, rubricato *Il trattamento economico dei V.P.O.*, il quale prevede che:

Il "turno" di disponibilità per l'udienza, dal lunedì al venerdì, comporta la mera reperibilità telefonica e la conseguente disponibilità a partecipare all'udienza, sino alle ore 9.30 del giorno di disponibilità, in sostituzione di altro VPO già delegato per il quale sia sorto un impedimento ovvero per sopravvenute udienze straordinarie non preventivamente calendarizzate, ma non comporta l'obbligo di presenza in ufficio, e non determina, di per sé solo, la corresponsione di alcuna indennità, essendo quest'ultima per legge collegata all'effettivo espletamento dell'attività in udienza o alla presenza in ufficio. (omissis)

Il V.P.O. designato quale disponibile che non abbia ricevuto alcuna delega per l'udienza, qualora si sia comunque recato in ufficio nella giornata di disponibilità, osserva l'orario di servizio curando le attività di ufficio ex art. 16 comma 1 lettera b) decreto legislativo n. 116/17 per cinque ore, a meno che, nel frattempo, non sopraggiunga la necessità di partecipare all'udienza, nel qual caso, fermo restando il riconoscimento dell'indennità giornaliera spettante per la partecipazione all'udienza, l'impegno di ufficio iniziato prima di partecipare all'udienza si sommerà all'orario effettivo di udienza, attestato nei termini innanzi precisati, ai fini del calcolo della c.d. doppia indennità giornaliera.

Il V.P.O. designato come disponibile per l'udienza del giudizio per direttissima per la giornata del sabato, fermo restando il riconoscimento dell'indennità giornaliera spettante per la sua presenza in ufficio a prescindere dall'effettivo impiego in udienza, in applicazione del principio di leale collaborazione che permea di sé l'intero Ufficio di Procura e che quindi si estende anche ai V.P.O., che dell'Ufficio sono parte integrante ed essenziale, osserva l'orario di servizio, di regola a partire dalle ore 9 (orario indicativo), curando le attività di ufficio ex art. 16 comma 1 lettera b) decreto legislativo n. 116/17 per cinque ore, a meno che, nel frattempo, non sopraggiunga la necessità di partecipare all'udienza del giudizio direttissimo, nel qual caso, l'impegno di ufficio si sommerà all'orario effettivo di udienza, attestato nei termini innanzi precisati, ai fini del calcolo della cd. doppia indennità giornaliera.

rilevato che, sulla scorta delle previsioni del progetto organizzativo su riportate, di regola, l'individuazione dei VPO da delegare per la celebrazione delle udienze innanzi al Giudice Monocratico, per la celebrazione delle udienze innanzi al Giudice di Pace e per il turno di reperibilità ai fini degli eventuali giudizi per direttissima del G.M. del sabato e festivi avviene sulla base delle disponibilità manifestate in tal senso dagli stessi VPO;

vista la circolare datata 31.3.2023 del DAG del Ministero della Giustizia, con la quale si comunica che:

- con l'art. 1, commi 629-633, della legge 30.12.2021, n. 234 *“il legislatore ha inteso delineare, per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 116/2027, confermati (...) una struttura del compenso differente rispetto agli altri magistrati onorari, in quanto essenzialmente incentrata sul riconoscimento di tutele economiche simili a quelle tipiche del rapporto di lavoro subordinato”*;

- *“oggetto dell'opzione è il regime di 'esclusività', mentre, in assenza dell'opzione, il regime ordinario è quello della 'non esclusività'”*;

- *“Il legislatore non prevede che una volta esercitata o meno l'opzione la scelta circa il regime di esclusività o non esclusività debba necessariamente essere irreversibile e non modificabile. (...) Dunque non sussistono ragioni organizzative per precludere la possibilità di scegliere il regime di esclusività da parte di chi non abbia inizialmente, entro il termine di trenta giorni, esercitato l'opzione, ovvero per negare a chi abbia tempestivamente esercitato l'opzione in favore del regime di esclusività, la possibilità di chiedere la trasformazione del rapporto in non esclusivo”*;

- il compenso annuo (comprensivo di indennità giudiziaria) spettante ai magistrati onorari in regime di esclusività varia, a seconda dell'anzianità di servizio, da un minimo di € 36.313,29 ad un massimo di € 39.364,37, mentre quello spettante ai magistrati onorari in regime di non esclusività varia da un minimo di € 30.777,36 ad un massimo di € 33.426,24, con una differenza di poco superiore al 15%;

- il regime di 'esclusività' comporta che il trattamento economico non è cumulabile con i redditi di pensione, con i redditi di lavoro dipendente e con i redditi da lavoro autonomo; inoltre i magistrati onorari in questione sono soggetti alle incompatibilità prescritte dall'art. 16 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941. n. 12;

- il regime di 'non esclusività' comporta che ai magistrati onorari che hanno scelto tale opzione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1 comma 3 d.lgs. 116/2017, *“con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali”*;

- *“La nuova disciplina dei buoni pasto si applica ai soli magistrati onorari, già in servizio alla data del 15.8.2017, che sono confermati all'esito delle procedure delineate dall'art. 29 (novellato) del d.lgs. 116/2017, e solo tale categoria potrà, invero, godere di un trattamento 'parametrato' a quello del personale amministrativo giudiziario, anche riguardo alla misura assistenziale e di sostegno propriamente prevista per il personale amministrativo giudiziario”*;

- *“ai fini del riscontro della durata dell'attività che legittima la corresponsione dei buoni pasto (ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei), occorre fare esclusivo riferimento all'attività di udienza, attestata dal dirigente – da individuarsi nel Capo dell'Ufficio giudiziario – ricorrendo eventualmente alla certificazione da parte del responsabile della cancelleria resa sulla base del verbale di udienza, dovendosi per contro escludere meccanismi di natura auto-certificativa”*;

vista, altresì, la delibera del CSM adottata nella seduta del 5.7.2023, di cui alla nota prot. P13366/2023 del 10.7.2023, che ha chiarito che ai magistrati onorari rientranti nel c.d. contingente ad esaurimento, entrati in servizio prima del 15.8.2017, confermati all'esito della procedura prevista e che non abbiano esercitato l'opzione per l'esclusività delle funzioni (ai quali vanno chiaramente ed intuitivamente equiparati i magistrati onorari entrati in servizio prima del 15.8.2017 e/o che non abbiano ancora avuto accesso alla suddetta procedura per la conferma), non si applica la limitazione temporale dell'impegno complessivo non superiore a due giorni a settimana, avendo il Consiglio affermato che:

- la disposizione dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 116/2017, secondo cui *“L’incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”*, si applica integralmente ai magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017;
- ai magistrati onorari c.d. stabilizzati, che hanno scelto il regime esclusivo, si applica la disposizione di cui all'art. 29, comma 6, del d.lgs. n. 116/2017, secondo cui *“Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto e si applica l’articolo 16 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12”*;
- ai magistrati onorari c.d. stabilizzati, che hanno scelto il regime non esclusivo, si applica la disposizione di cui all'art. 29, comma 7, ultimo periodo, del d.lgs. n. 116/2017, il quale prevede che *“Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell’incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività professionali e lavorative”*;
- ai magistrati onorari *“c.d. stabilizzati che non abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni spetta un compenso (...) parametrato a quello percepito dal personale amministrativo giudiziario di Area III e una indennità giudiziaria pari all’indennità di amministrazione spettante al medesimo personale”*;
- *“Pertanto, se ai magistrati onorari di nuova nomina non può essere richiesto un impegno settimanale complessivamente superiore a due giorni, a quelli confermati non esclusivisti tale limitazione temporale non si applica, essendo unicamente rimesso ai capi degli uffici di assicurare, all’interno dell’assetto organizzativo disegnato dalle tabelle e dai progetti organizzativi, che lo svolgimento dell’incarico consenta loro ‘il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative e professionali’ ”*;
- *“Ulteriore conferma della correttezza di tale interpretazione si rinviene, del resto, nel confronto tra il trattamento economico previsto dalla legge per i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività (che varia dai 36.313,29 euro annui del personale di fascia 1 ai 39.364,37 euro annui del personale di fascia 3) e quello riconosciuto a coloro che non abbiano esercitato tale opzione (che, come detto, varia dai 30.777,36 euro annui del personale di fascia 1 ai 33.426,24 euro annui del personale di fascia 3). A fronte, infatti, di una differenza invero piuttosto contenuta (pari a circa il 20%), sarebbe del tutto irragionevole ritenere che a coloro che abbiano optato per il regime di esclusività possa essere richiesto un impegno settimanale più che doppio rispetto a quello esigibile da parte di coloro che non abbiano esercitato tale opzione.”*
- *“Tale ultima circostanza, peraltro, costituisce un utile elemento da tenere in considerazione per differenziare in concreto il carico di lavoro da assegnare ai magistrati onorari confermati a seconda che abbiano o meno optato per il regime di esclusività delle relative funzioni. Al riguardo si precisa che neppure l’impegno richiesto ai magistrati onorari che abbiano optato per il regime di esclusività va necessariamente contenuto nel limite delle due udienze settimanali, ben potendo, in conformità con le previsioni tabellari e dei progetti organizzativi, essere distribuito su più di due udienze settimanali e nell’arco dell’intera settimana lavorativa”*;
- *“Spetterà poi ai capi degli uffici, alla luce di tutte le circostanze fattuali del caso e nel rispetto dei principi sopra enunciati, stabilire in concreto i termini e i limiti della prestazione minima esigibile da parte dei magistrati onorari assegnati ai rispettivi uffici”*;

vista la nota datata 26.7.2023 del DAG del Ministero della Giustizia, con la quale si forniscono ulteriori indicazioni in merito alla disciplina relativa all’attività dei magistrati onorari confermati durante il periodo di sospensione feriale e si specifica che:

- *“si ritiene di estendere anche a questa categoria di magistrati onorari la disciplina stabilita dall’art. 24 del d.lgs. 116/2017, che dispone ‘I magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale di cui all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze di ufficio, in tal caso è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L’indennità prevista dall’art. 23 è corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo’ ”*;
- *“Conseguentemente, durante il periodo di sospensione feriale dei termini, ai magistrati onorari confermati dovrà essere riconosciuto il compenso di cui all’art. 29, commi 6 e 7, stesso d.lgs., peraltro già considerato nell’importo annuale; il compenso spetterà anche nella ipotesi in cui, per specifiche esigenze di servizio,*

l'onorario non abbia potuto sospendere la sua attività, in quanto in tal caso l'onorario avrà diritto di non prestare l'attività, nel periodo ordinario, per un corrispondente numero di giorni";

- "la nuova disciplina sui buoni pasto si applica ai soli magistrati onorari, già in servizio alla data del 15.8.2017, che sono confermati all'esito delle procedure delineate dall'art. 29 (novellato) del d.lgs. 116/2017, e solo tale categoria potrà, invero, godere di un trattamento parametrato a quello del personale amministrativo giudiziario, anche riguardo alla misura assistenziale e di sostegno propriamente prevista per il personale amministrativo giudiziario" (conforme circolare datata 31.3.2023 del DAG del Ministero della Giustizia);

vista la delibera del CSM adottata nella seduta del 13.3.2024, secondo la quale *"nel caso in cui il magistrato onorario sia anche pubblico dipendente a tempo pieno, il Capo dell'Ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario svolge le funzioni onorarie dovrà da un lato assicurare e dall'altro verificare, in concreto, la compatibilità dell'esercizio di queste ultime con quelle di lavoratore dipendente, fatta salva la possibilità, nel caso di oggettiva incompatibilità di fatto tra l'effettivo esercizio delle funzioni onorarie e quelle di lavoratore dipendente, di valutare se ricorrano i presupposti per dare impulso alla procedura di revoca di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 116 del 2017";*

rilevato che dalle indicazioni consiliari e ministeriali su riportate è possibile ricavare i seguenti principi e corollari ai quali conformare la disciplina dell'attività dei VPO confermati:

- il trattamento economico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 116/2027, confermati, è differente rispetto a quello degli altri magistrati onorari, in quanto è parametrato a quello del personale amministrativo giudiziario, sia sotto il profilo retributivo, che sotto il profilo dei buoni pasto;

(circolare datata 31.3.2023 del DAG del Ministero della Giustizia; nota datata 26.7.2023 del DAG del Ministero della Giustizia);

- i buoni pasto spettano solo ai magistrati onorari confermati impegnati in un'udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, previa attestazione della durata di tale impegno da parte del Capo dell'Ufficio giudiziario sulla scorta della certificazione da parte del responsabile della cancelleria resa sulla base del verbale di udienza, con esclusione di ogni autocertificazione;

(circolare datata 31.3.2023 del DAG del Ministero della Giustizia);

- il regime ordinario dei magistrati onorari confermati è di norma quello della non esclusività, mentre oggetto dell'opzione è il regime di esclusività, ma la relativa scelta non è irreversibile, per cui non è preclusa la possibilità di modificare il regime di esclusività o non esclusività da parte di chi inizialmente abbia optato per un regime diverso;

(circolare datata 31.3.2023 del DAG del Ministero della Giustizia);

corollario di tale principio è la necessità che l'Ufficio preveda e disciplini compiutamente l'impegno (tempi e modalità) sia dei magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di non esclusività sia di quelli che abbiano optato per il regime di esclusività, al fine di orientare consapevolmente la scelta da parte dei VPO del regime di esclusività, o meno, oggetto sia della opzione iniziale che di eventuale opzione successiva, potendo gli stessi, nel corso del loro rapporto professionale con l'Ufficio, modificare la scelta iniziale;

- ai magistrati onorari confermati che hanno scelto il regime di esclusività non si applica la limitazione temporale dell'impegno complessivo non superiore a due giorni a settimana, potendo tale impegno essere distribuito su più di due udienze settimanali e nell'arco dell'intera settimana lavorativa;

- ai magistrati onorari confermati, che hanno scelto il regime di non esclusività, non si applica la limitazione temporale dell'impegno complessivo non superiore a due giorni a settimana, essendo unicamente rimesso al Capo dell'Ufficio assicurare, tenuto conto delle necessità organizzative dell'Ufficio, che lo svolgimento dell'incarico consenta loro il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative e professionali;

- la differenza tra il trattamento economico previsto dalla legge per i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività e quello riconosciuto a coloro che non abbiano esercitato tale opzione costituisce un utile elemento per differenziare in concreto il carico di lavoro da assegnare ai magistrati onorari confermati a seconda che abbiano optato, o meno, per il regime di esclusività delle relative funzioni;

(delibera del CSM adottata nella seduta del 5.07.2023, di cui alla nota prot. P13366/2023 del 10.07.2023);

corollari di tali principi sono i seguenti:

- la differenza retributiva tra i magistrati onorari in regime di esclusività e quelli in regime di non esclusività è il criterio al quale parametrare tendenzialmente il numero di impegni lavorativi esigibili dagli uni e dagli altri;

- la differenza tra il numero degli impegni esigibili dai magistrati onorari confermati in regime di esclusività e il numero degli impegni esigibili dai magistrati onorari confermati in regime di non esclusività va determinata in maniera tendenzialmente proporzionale alla differenza tra il trattamento economico spettante agli uni e quello spettante agli altri;

- a fronte di una differenza retributiva minima (pari al 15,08% per la fascia retributiva massima e al 15,24% per la fascia retributiva minima), sarebbe del tutto irragionevole ed iniquo richiedere ai magistrati onorari in regime di non esclusività un numero di impegni sensibilmente inferiore a quelli esigibili dai magistrati onorari in regime di esclusività;

- nel caso in cui il magistrato onorario sia anche pubblico dipendente a tempo pieno, compete al Capo dell'Ufficio giudiziario assicurare e verificare, in concreto, la compatibilità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie con quelle di lavoratore dipendente, fatta salva la possibilità, nel caso di oggettiva incompatibilità di fatto tra l'effettivo esercizio delle funzioni onorarie e quelle di lavoratore dipendente, di valutare se ricorrano i presupposti per dare impulso alla procedura di revoca;

(delibera del CSM adottata nella seduta del 13.3.2024);

corollario di tale principio è il carattere recessivo dell'attività di pubblico dipendente rispetto alle funzioni giudiziarie, che hanno carattere prioritario;

- di regola i magistrati onorari confermati non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 7.10.1969, n. 742 (1-31 agosto), salvo che ricorrano specifiche esigenze di ufficio; in tal caso è riconosciuto loro il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni;

- durante il periodo di sospensione feriale dei termini, ai magistrati onorari confermati va corrisposto per intero il compenso agli stessi spettante;

(nota datata 26.7.2023 del DAG del Ministero della Giustizia)

- compete al Capo dell'Ufficio, nel rispetto dei principi sopra enunciati:

a) stabilire in concreto i termini e i limiti della prestazione minima esigibile da parte dei magistrati onorari assegnati all'Ufficio;

b) adottare disposizioni organizzative volte, da un lato, ad assicurare la partecipazione dei magistrati onorari alle udienze e agli altri servizi previsti per garantire l'efficienza e la funzionalità dell'Ufficio e, dall'altro, assicurare la compatibilità dello svolgimento dell'incarico, da parte dei magistrati onorari che abbiano optato per il regime non esclusivo, con il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative e professionali; (delibera del CSM adottata nella seduta del 5.07.2023, di cui alla nota prot. P13366/2023 del 10.07.2023);

rilevato che attualmente prestano servizio presso questo Ufficio 10 Vice Procuratori Onorari sui 15 previsti in pianta organica, tutti in servizio da data anteriore al 15.8.2017, dei quali 8 sono stati confermati nell'incarico, mentre altri 2 non hanno ancora maturato l'anzianità di servizio richiesta per la procedura di conferma;

rilevato che costituiscono esigenze prioritarie dell'Ufficio:

a) assicurare la partecipazione dei VPO a tutte le udienze del Giudice di Pace e a tutte le udienze del GM, fatta eccezione per quelle relative a singoli processi per i quali la partecipazione del VPO sia preclusa da divieti normativi ovvero da ragioni di opportunità;

b) assicurare un servizio di supplenza quotidiana, dal lunedì al venerdì, da parte dei VPO per le ipotesi di impedimento del VPO già delegato per l'udienza ovvero di udienza sopravvenuta;

c) assicurare un servizio di reperibilità dei VPO per gli eventuali giudizi per direttissima del sabato e del duplice giorno festivo consecutivo;

d) assicurare la definizione tempestiva, da parte dei VPO, dei procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace pendenti nella fase delle indagini preliminari;

e) implementare la definizione dei procedimenti per reati di competenza dello SDAS pendenti nella fase delle indagini preliminari, i quali, come da previsioni del vigente progetto organizzativo dell'Ufficio, sono co-assegnati ai VPO e trattati da questi ultimi;

rilevato, pertanto, che nel numero complessivo dei servizi da assegnare ai VPO vanno computati anche il servizio di supplenza infrasettimanale e il servizio di reperibilità per le eventuali direttissime del sabato e del duplice giorno festivo consecutivo;

rilevato che in media:

- dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata vengono celebrate 76 udienze monocratiche ogni 4 settimane, ivi compresi gli eventuali giudizi per direttissima del sabato, per un totale di circa 86 udienze monocratiche mensili, posto che ciascun mese è composto da 4 settimane + 2/3 giorni;

- dinanzi agli uffici del Giudice di Pace di Torre Annunziata vengono celebrate circa 10 udienze al mese;

- i servizi di supplenza dal lunedì al venerdì, pari a 5 alla settimana, sono complessivamente pari a circa 23 al mese, posto che ciascun mese è composto da 4 settimane + 2/3 giorni;

per cui questo Ufficio ha necessità di assicurare complessivamente la partecipazione dei VPO a circa 120 servizi (udienze + supplenze + reperibilità per le eventuali direttissime del sabato e festivi) al mese;

rilevato, inoltre, che il turno di supplenza infrasettimanale e di reperibilità per le eventuali direttissime del sabato o del duplice giorno festivo consecutivo non comporta necessariamente la presenza del VPO in ufficio, salvo che intervenga la delega per l'udienza, ma implica la sua immediata disponibilità a sostituire il VPO impedito ovvero a partecipare all'udienza sopravvenuta delegatagli;

rilevato che durante il periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 7.10.1969, n. 742 (dall'1 al 31 agosto) va assicurato, da parte dei VPO, un turno di disponibilità dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, per l'eventuale celebrazione di giudizi per direttissima e comunque di giudizi non soggetti alla sospensione feriale dinanzi al GM;

rilevato, altresì, che il suddetto turno di disponibilità:

- per i VPO stabilizzati, non comporta necessariamente la presenza in ufficio nell'orario su indicato, qualora non sia celebrato il giudizio, bensì comporta la mera reperibilità nella suddetta fascia oraria e la conseguente disponibilità a recarsi tempestivamente in ufficio qualora venga fissato il giudizio, con diritto al recupero, durante il periodo ordinario entro il 30 giugno dell'anno successivo, dei giorni per i quali sia stato prestato il suddetto servizio, mediante esonero da un numero corrispondente di servizi sulla scorta delle indicazioni preventive del VPO interessato, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio;

- per i VPO non stabilizzati comporta, nel caso di mancata celebrazione del giudizio, l'onere di assicurare e certificare la propria presenza in ufficio nell'orario su indicato, ai fini della corresponsione dell'indennità giornaliera;

rilevato che la compatibilità dei servizi delegati ai magistrati onorari in regime di non esclusività con altre attività da costoro espletate, da un lato, è rimessa alla capacità di auto-organizzazione del magistrato onorario, e, dall'altro, è assicurata dalla flessibilità degli impegni di ufficio, i quali:

- sono delegati in via preferenziale sulla scorta della disponibilità del magistrato onorario interessato;

- sono suscettibili di compensazione nell'arco del mese ovvero nell'arco del mese successivo, sia nel caso di servizi effettuati in più che di servizi effettuati in meno rispetto al minimo settimanale richiesto;

visto l'esito dell'assemblea dei VPO tenutasi in data 24.5.2024, il cui verbale riassuntivo è stato allegato alla proposta di adozione del presente ordine di servizio, quale parte integrante della stessa;

vista la proposta definitiva prot. n. 275.I/2024 datata 31.5.2024 di adozione del presente ordine di servizio, recante la modifica dei paragrafi 12.4, 12.7, 12.9, 12.15, 12.16 e l'inserimento del nuovo paragrafo 12.3-*bis* del progetto organizzativo di questo Ufficio, comunicata formalmente in pari data al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti Procuratori e ai Vice Procuratori Onorari per la formulazione di eventuali osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione stessa, scadente in data 15.6.2024 (sabato);

rilevato che, come da attestazione della segreteria in data odierna, entro il termine prescritto, sono state formulate osservazioni, in ordine alla suddetta proposta prot. n. 275.I/2024 datata 31.5.2024, unicamente dal VPO dott.ssa Maria Rosaria Crispo, depositate in data 13.6.2024;

rilevato che, con le osservazioni su indicate, allegate al presente provvedimento ai sensi dell'art. 8, comma 4, della circolare del CSM del 16.12.2020, in sintesi il VPO Crispo deduce quanto segue:

a) contesta la previsione obbligatoria del servizio di supplenza dal lunedì al venerdì, in quanto tale servizio impedisce comunque l'assunzione di concorrenti impegni professionali e non è assolutamente indispensabile, anche perché in precedenza era previsto soltanto qualora possibile;

b) contesta l'assegnazione obbligatoria, a tutti i VPO, dei procedimenti in fase di indagine di competenza dello SDAS, in precedenza assegnati solo su base volontaria;

- c) contesta la previsione di un numero minimo di servizi settimanali assegnati ai VPO in regime di non esclusività, dal momento che la normativa si limita a prevedere che a costoro non si applica il limite massimo di non più di due udienze settimanali;
- d) contesta la previsione di un numero massimo di impegni settimanali, pari a 3 ed eventualmente a 4 impegni settimanali, per i VPO in regime di non esclusività, in quanto incompatibile con l'esercizio dell'attività professionale di questi ultimi e chiede di rivalutare l'opportunità di prevedere che i VPO in regime di non esclusività assicurino la partecipazione alle udienze e agli altri servizi sino ad un massimo di 4 giorni a settimana;
- e) osserva che la compatibilità dei servizi attribuiti ai VPO in regime di non esclusività non può essere individuata in astratto e in via generalizzata, dovendo di contro tenere conto delle peculiarità dell'attività del singolo VPO;
- f) osserva che il criterio della differenza retributiva tra i VPO non esclusivisti e i VPO esclusivisti non è l'unico criterio al quale parametrare gli impegni esigibili dall'una e dall'altra categoria di VPO, dovendosi tenere conto per i VPO non esclusivisti della possibilità per gli stessi di svolgere le loro ulteriori attività professionali, che possono essere diverse, con la conseguente inevitabile diversificazione dei criteri di contenimento;
- g) osserva che la previsione della partecipazione del VPO non esclusivista ad almeno due udienze settimanali, stante la necessità di studiare i relativi fascicoli di udienza, comporta necessariamente un ulteriore impegno di mezza giornata sottratta all'attività libero-professionale;
- h) osserva che l'obbligo di definire 10 procedimenti di indagine al mese comporta comunque la necessità di dedicarsi a tale attività, nonostante la possibilità di adempiere a tale servizio in piena libertà;
- i) chiede di prevedere che il VPO non esclusivista possa scegliere di vedersi assegnati 2 udienze settimanali e 2 turni di disponibilità sabato/domenica al mese ovvero un turno di supplenza (infrasettimanale) ed un turno di disponibilità sabato/domenica al mese;
- l) propone di assicurare la propria disponibilità per 10 servizi mensili in luogo dei 13 previsti;
- m) osserva che il potere organizzativo del capo dell'Ufficio deve essere necessariamente calibrato in funzione degli organici concretamente disponibili al momento, confrontandosi con gli stessi, sicché l'innovativa previsione del servizio di supplenza si pone in antitesi logica con la relevantissima scoperta dell'organico dei VPO, pari ad un terzo (5 posti vacanti su 15 di organico);

rilevato che le osservazioni del VPO Crispo non appaiono meritevoli di accoglimento e comunque tali da giustificare una modifica della proposta su indicata e conseguentemente del presente ordine di servizio, per i motivi di seguito riportati:

preliminarmente si evidenzia come le osservazioni del VPO Crispo siano le uniche osservazioni contrarie alla proposta formulata, a fronte del generale unanime consenso espresso da tutti gli altri VPO nell'assemblea del 24.5.2024, ed appaiano dettate essenzialmente da esigenze di carattere personale piuttosto che motivate dalla necessità di risolvere questioni di carattere generale;

a) quanto alla contestazione relativa alla previsione obbligatoria del servizio di supplenza dal lunedì al venerdì, che impedirebbe comunque l'assunzione di concorrenti impegni professionali e non sarebbe assolutamente indispensabile, anche perché in precedenza previsto soltanto qualora possibile, va evidenziato come detto servizio di supplenza, sebbene già previsto nel vigente progetto organizzativo, di fatto sia rimasto inattuato, proprio perché basato sulla mera disponibilità dei VPO, mentre la previsione della sua obbligatorietà, sia pure temperata dalla assegnazione in concreto basata preferibilmente sulla disponibilità dei VPO, è dettata dalla esigenza di evitare che l'Ufficio, come rammentato dallo stesso VPO Crispo, sia costretto, ogni volta che emerga la necessità di sostituire un VPO già delegato ma impedito ovvero di far fronte ad un'udienza non prevista e sopraggiunta, a "questuare" la disponibilità all'ultimo momento di un VPO eventualmente libero da servizi e da altri impegni professionali, di tal che la previsione di un turno di supplenza quotidiana dei VPO dal lunedì al venerdì, così come già previsto per i magistrati professionali, risponde ad elementari principi di buona organizzazione dell'Ufficio;

b) quanto alla contestazione relativa all'assegnazione obbligatoria a tutti i VPO dei procedimenti in fase di indagine di competenza dello SDAS, in precedenza assegnati solo su base volontaria (sul presupposto che i VPO erano retribuiti con una indennità giornaliera correlata alla attività in concreto svolta in ogni udienza o in ogni giornata di attività lavorativa in ufficio), si osserva che la previsione dell'assegnazione dei procedimenti di competenza dello SDAS (Servizio Definizione Affari Semplici) in fase di indagine a tutti i VPO appare necessitata, in quanto rispondente, da un lato, ad esigenze equitative nella distribuzione dei carichi di lavoro, avuto riguardo al mutato trattamento economico spettante ai VPO stabilizzati, ai quali è riconosciuta una

indennità onnicomprensiva, identica per i VPO appartenenti alla medesima categoria (esclusivisti ovvero non esclusivisti), con conseguente assegnazione ai magistrati onorari dei medesimi servizi qualitativi, nonché, dall'altro, ad esigenze di aumento della produttività dell'Ufficio nella trattazione dei procedimenti suscettibili di immediata definizione, anche al fine di consentire ai magistrati professionali di dedicarsi maggiormente alla trattazione dei procedimenti più significativi e rilevanti;

c) quanto alla contestazione relativa alla previsione di un numero minimo di servizi settimanali assegnati ai VPO non esclusivisti, dal momento che la normativa si limiterebbe a prevedere che a costoro non si applica il limite massimo di non più di due udienze settimanali, si osserva che la previsione di un minimo di impegni esigibili dai VPO in regime di non esclusività, pari a 2 udienze settimanali, si fonda, da un lato, sulla previsione del CSM, secondo cui *“Spetterà poi ai capi degli uffici (...) stabilire in concreto i termini e i limiti della prestazione minima esigibile da parte dei magistrati onorari assegnati ai rispettivi uffici”* (delibera CSM del 5.7.2023), e, dall'altro, sulla circostanza che anche nelle previsioni consiliari si fa riferimento all'impegno di 2 udienze settimanali come impegno di base a partire dal quale possono essere assegnati ai VPO stabilizzati ulteriori impegni, allorché il CSM afferma che *“se ai magistrati onorari di nuova nomina non può essere richiesto un impegno settimanale complessivamente superiore a due giorni, a quelli confermati non esclusivisti tale limitazione temporale non si applica (...) Al riguardo si precisa che neppure l'impegno richiesto ai magistrati onorari che abbiano optato per il regime di esclusività va necessariamente contenuto nel limite delle due udienze settimanali, ben potendo, in conformità con le previsioni tabellari e dei progetti organizzativi, essere distribuito su più di due udienze settimanali e nell'arco dell'intera settimana lavorativa”* (delibera CSM del 5.7.2023);

d) quanto alla richiesta di rivalutare la previsione di un numero massimo di impegni settimanali, pari a tre ed eventualmente a 4, per i VPO non esclusivisti, perché incompatibile con l'esercizio dell'attività professionale di questi ultimi, si osserva come sia lo stesso CSM a prevedere che il numero degli impegni settimanali esigibili dai magistrati onorari in regime di non esclusività possa essere superiore a 2 impegni settimanali, avendo affermato che *“si precisa che neppure l'impegno richiesto ai magistrati onorari che abbiano optato per il regime di esclusività va necessariamente contenuto nel limite delle due udienze settimanali, ben potendo, in conformità con le previsioni tabellari e dei progetti organizzativi, essere distribuito su più di due udienze settimanali e nell'arco dell'intera settimana lavorativa”* (delibera CSM del 5.7.2023), di tal che la previsione di un terzo impegno settimanale, oltre che essere legittimata dalla suddetta previsione consiliare, corrisponde al minimo impegno ulteriore, peraltro meramente eventuale, rispetto all'impegno minimo previsto, mentre non va sottaciuto che il quarto impegno settimanale, oltre ad essere anch'esso meramente eventuale, è suscettibile di compensazione con un servizio settimanale in meno nell'arco dello stesso mese o, al più, nel mese successivo, per cui gli impegni settimanali esigibili dai VPO in regime di non esclusività sono pari a 2, nel minimo, ed a 3, eventualmente, al massimo, ma non di più;

e) quanto alla osservazione che la compatibilità dei servizi attribuiti ai VPO non esclusivisti non può essere individuata in astratto e in via generalizzata, dovendo di contro tenere conto delle peculiarità dell'attività del singolo VPO, si rappresenta che la proposta di calibrare e parametrare il numero, minimo o massimo, degli impegni esigibili dai VPO sulla scorta delle esigenze e delle necessità dei singoli VPO, differenziando tali impegni sulla base delle esigenze di ciascun magistrato onorario, appare improponibile, dovendosi piuttosto, come peraltro espressamente previsto nel presente ordine di servizio, assicurare una tendenziale perequazione dei servizi da assegnare ai VPO per categorie omogenee, esclusivisti e non esclusivisti, sia per elementari esigenze di equità sia perché, a differenza del regime normativo previgente, ai VPO stabilizzati in regime di non esclusività è riconosciuto il medesimo trattamento economico, di tal che, a parità di retribuzione, deve corrispondere lo stesso numero di servizi assegnati;

f) quanto all'osservazione secondo cui il criterio della differenza retributiva tra i VPO non esclusivisti e i VPO esclusivisti non è l'unico criterio al quale parametrare gli impegni esigibili dall'una e dall'altra categoria di VPO, va evidenziato come sia lo stesso CSM ad affermare che la differenza di trattamento economico dei VPO esclusivisti e non esclusivisti *“costituisce un utile elemento da tenere in considerazione per differenziare in concreto il carico di lavoro da assegnare ai magistrati onorari confermati a seconda che abbiano o meno optato per il regime di esclusività delle relative funzioni”* (delibera CSM del 5.7.2023), di tal che, a fronte di una differenza retributiva minima (pari al 15,08% per la fascia retributiva massima e al 15,24% per la fascia retributiva minima), sarebbe del tutto irragionevole ed iniquo richiedere ai magistrati onorari in regime di non esclusività un numero di impegni sensibilmente inferiore a quello degli impegni esigibili dai magistrati onorari in regime di esclusività;

g) quanto alla osservazione che la previsione della partecipazione del VPO non esclusivista ad almeno due udienze settimanali, stante la necessità di studiare i relativi fascicoli di udienza, si traduce necessariamente in un ulteriore impegno di mezza giornata sottratta all'attività libero-professionale, a prescindere dalla considerazione che già sotto la vigenza dell'art. 4 del decreto legislativo 28.7.89, n. 273 l'attività di studio dei fascicoli in vista dell'udienza non è mai stata considerata suscettibile di autonoma retribuzione, in quanto strumentale alla trattazione dell'udienza, nell'attuale regime dei VPO stabilizzati, che prevede l'attribuzione agli stessi di una indennità economica fissa onnicomprensiva, lo studio dei fascicoli rimane assorbito nelle attività retribuite ed è rimesso alla capacità di autorganizzazione del singolo magistrato onorario;

h) quanto all'osservazione che l'obbligo di definire 10 procedimenti di indagine al mese comporta comunque la necessità di dedicarsi a tale attività, va osservato come:

- la previsione di un numero di fascicoli (pari a 10) da trattare per ogni giornata di lavoro fosse già contenuta nel progetto organizzativo dell'Ufficio precedente rispetto a quello attuale;

- la reintroduzione di un numero, peraltro minimo, di procedimenti da definire mensilmente risponda all'esigenza di implementare la produttività dell'Ufficio relativamente ai procedimenti suscettibili di immediata definizione (giudice di pace e SDAS);

- non siano stati previsti limiti temporali per la definizione di tali procedimenti, essendo stato previsto che la definizione degli stessi possa avere luogo indifferentemente nelle date coincidenti con le udienze delegate o con i servizi di supplenza infrasettimanale e di reperibilità del sabato o del duplice giorno festivo consecutivo ovvero in qualsiasi altra data a ciò espressamente dedicata, in orario antimeridiano o post-meridiano, secondo i criteri di autorganizzazione del proprio lavoro da parte di ciascun VPO;

i) la richiesta di prevedere che il VPO non esclusivista possa scegliere di vedersi assegnati 2 udienze settimanali e 2 turni di disponibilità sabato/domenica al mese ovvero un turno di supplenza (infrasettimanale) ed un turno di disponibilità sabato/domenica al mese appare inattuabile, non essendo previsto il servizio di disponibilità domenicale, ed inammissibile, in quanto, sebbene sia previsto che i servizi saranno assegnati preferibilmente sulla scorta delle disponibilità manifestate dai VPO, da un lato non è concepibile che il VPO si scelga i servizi che debbano essergli assegnati e, dall'altro, va assicurata, per ragioni equitative, la tendenziale perequazione dei servizi da assegnare ai magistrati onorari appartenenti alla medesima categoria;

l) la proposta di assicurare la propria disponibilità per 10 servizi mensili in luogo dei 13 previsti è del pari inammissibile, dovendosi assicurare, per evidenti ragioni equitative, la tendenziale perequazione dei servizi tra tutti i VPO appartenenti alla medesima categoria, cioè esclusivisti e non esclusivisti;

m) quanto all'osservazione che il potere organizzativo del capo dell'Ufficio deve necessariamente essere calibrato in funzione degli organici concretamente disponibili al momento, confrontandosi con gli stessi, sicché l'innovativa previsione del servizio di supplenza si pone in antitesi logica con la relevantissima scoperta dell'organico dei VPO, pari ad un terzo (5 posti vacanti su 15 di organico), va evidenziato come nella proposta di adozione del presente ordine di servizio, da un lato, sia stata verificata la possibilità di assicurare tutti i servizi ivi previsti, sulla scorta dell'attuale dotazione organica dei VPO, dando conto dei relativi criteri di valutazione, e, dall'altro, sia stato espressamente previsto che l'assetto organizzativo delineato con lo stesso ha necessariamente carattere provvisorio e interinale, in quanto suscettibile di modifica all'esito di un periodo minimo di sperimentazione, adottando gli interventi correttivi suggeriti o imposti, tra l'altro, dalla copertura dei posti attualmente vacanti nella pianta organica dei VPO di questo Ufficio nonché dalla stabilizzazione dei VPO non ancora confermati;

ritenuto, pertanto, nelle more della preannunciata regolamentazione legislativa e/o ministeriale degli impegni esigibili dai magistrati onorari stabilizzati, di dettare la disciplina, di seguito indicata, degli impegni lavorativi dei VPO in servizio presso questa Procura della Repubblica, con la precisazione che la stessa ha necessariamente carattere provvisorio e interinale, in quanto suscettibile di modifica all'esito di un periodo minimo di sperimentazione, adottando gli interventi correttivi suggeriti o imposti dalla concreta applicazione della stessa, ovvero qualora intervenga la suddetta regolamentazione normativa, primaria e/o secondaria, oppure all'atto della copertura dei posti attualmente vacanti nella pianta organica dei VPO di questo Ufficio nonché della stabilizzazione dei VPO non ancora confermati;

all'esito della procedura di cui all'art. 8, co. 2, della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sull'organizzazione degli Uffici di Procura adottata con delibera del 16 dicembre 2020;

DISPONE

A) Nel vigente progetto organizzativo dell'Ufficio, adottato con l'ordine di servizio n. 220/2021 datato 31 marzo 2021, è inserito il seguente nuovo paragrafo:

Paragrafo 12.3-bis. Disciplina dell'attività dei Vice Procuratori Onorari stabilizzati e non.

1) Tutti i VPO dovranno garantire la propria partecipazione alle udienze nonché la propria disponibilità/reperibilità in relazione ai servizi loro delegati con i turni di servizio mensili ovvero con singole deleghe dal Procuratore Aggiunto o dal Procuratore della Repubblica.

2) I VPO, stabilizzati e non, assicurano la partecipazione del pubblico ministero a tutte le udienze del Giudice di Pace e a tutte le udienze dinanzi al Giudice Monocratico, ad esclusione dei processi la cui trattazione dibattimentale, per espressa previsione normativa ovvero per ragioni di opportunità, sia riservata o delegata al magistrato professionale, nonché un servizio di disponibilità per gli eventuali giudizi per direttissima del sabato e del duplice giorno festivo consecutivo.

3) I VPO stabilizzati assicurano, altresì, il servizio di supplenza infrasettimanale dal lunedì al venerdì nel caso di impedimento del VPO già delegato per l'udienza ovvero di udienza sopravvenuta e comunque non prevista nel turno mensile dei servizi già predisposto; tutti i VPO, stabilizzati e non, assicurano il servizio di reperibilità per le eventuali direttissime monocratiche del sabato e del duplice giorno festivo consecutivo.

4) In linea di principio i VPO, stabilizzati e non, esclusivisti o meno, sono delegati preferibilmente per le udienze e per i servizi di supplenza/reperibilità sulla base delle loro disponibilità comunicate preventivamente - con congruo anticipo rispetto alle date delle udienze e/o dei servizi di supplenza/reperibilità e comunque entro e non oltre il giorno 15 del mese precedente a quello al quale si riferiscono le udienze e i servizi da delegare - all'Ufficio, il quale tuttavia si riserva di conferire la delega anche in assenza di disponibilità del magistrato onorario delegato, nel caso di mancanza di altri magistrati onorari disponibili, assicurando tendenzialmente una equa ripartizione delle udienze tra i VPO, compatibilmente con la diversità dei regimi degli stessi.

5) Per le udienze, nel caso di mancanza di disponibilità, nella individuazione dei VPO da delegare di ufficio si osservano i seguenti criteri:

- prioritariamente sono delegati di ufficio i VPO che hanno avuto il minor numero di udienze nello stesso mese sulla scorta della loro disponibilità;
- a parità di udienze delegate sulla scorta della propria disponibilità sono delegati di ufficio prioritariamente i VPO stabilizzati che hanno optato per il regime di esclusività;
- i VPO non stabilizzati sono delegati di ufficio solo qualora siano stati delegati per un numero di udienze/servizi inferiore al minimo mensile dagli stessi garantito.

Nel caso di pluralità di disponibilità per la medesima data:

- la delega per le udienze è conferita nel seguente ordine: prioritariamente ai VPO stabilizzati in regime di non esclusività, in via subordinata ai VPO stabilizzati in regime di esclusività e in via residuale ai VPO non stabilizzati;
- la delega per il servizio di supplenza infrasettimanale è conferita nel seguente ordine: prioritariamente ai VPO stabilizzati in regime di non esclusività, in via subordinata ai VPO stabilizzati in regime di esclusività;
- la delega per il servizio di reperibilità per gli eventuali giudizi per direttissima del sabato o del duplice giorno festivo consecutivo è conferita sulla scorta di una turnazione che assicuri la tendenziale perequazione di tale servizio nell'arco di ciascun semestre.

6) I VPO stabilizzati, che hanno optato per il regime di esclusività, garantiscono la loro partecipazione alle udienze e ai servizi di supplenza infrasettimanale e di reperibilità del sabato e del duplice giorno festivo consecutivo sino a 5 giorni alla settimana (di cui non meno di 2 e non più di 4 udienze settimanali), per un massimo complessivo di 20 servizi al mese.

7) I VPO stabilizzati, che non hanno optato per il regime di esclusività, garantiscono la loro partecipazione alle udienze e ai servizi di supplenza infrasettimanale e di reperibilità del sabato e del duplice giorno festivo consecutivo in via ordinaria da 2 giorni (minimo) a 3 giorni alla settimana (dei quali non meno di 2 udienze

settimanali), sino ad un massimo di 4 giorni alla settimana in caso di necessità, con compensazione, in tale ultimo caso, entro e non oltre il mese successivo, del servizio delegato oltre il terzo nell'arco della settimana, per un massimo complessivo di 13 servizi al mese, fatta salva la compensazione su indicata.

8) E' possibile derogare al minimo di 2 udienze settimanali previsto per i VPO stabilizzati, compensando le udienze in meno con altrettante udienze in più nell'arco dello stesso mese, a condizione che le udienze in meno rispetto al minimo settimanale siano coperte con altrettante disponibilità di altri VPO.

9) I VPO non ancora stabilizzati svolgono i servizi loro delegati secondo il seguente regime:

a) ciascun VPO si impegna a garantire tendenzialmente un minimo di 8 disponibilità mensili (comprehensive sia delle udienze GM e GdP, sia del turno di reperibilità per le direttissime del sabato e del duplice giorno festivo consecutivo);

b) nell'ipotesi in cui il VPO abbia dato un numero di disponibilità mensili inferiore o maggiore al minimo su indicato, è possibile la compensazione delle disponibilità, rispettivamente in aumento o in diminuzione, nel mese successivo;

c) in mancanza di disponibilità, la delega è conferita di ufficio prioritariamente al VPO che abbia ricevuto il minor numero di deleghe sulla scorta della propria disponibilità (udienze GdP, udienze GM, turno di disponibilità del sabato o del duplice giorno festivo consecutivo per le direttissime);

d) l'indennità giornaliera per l'attività di ufficio è subordinata al duplice presupposto della presenza in ufficio per almeno 5 ore (certificata a mezzo badge) e della trattazione/definizione di almeno n. 10 procedimenti del Giudice di Pace o dello SDAS.

10) L'abbinamento dei VPO ai GM non è obbligatorio ed ha luogo tendenzialmente sulla scorta delle indicazioni del VPO; nel caso di più richieste di abbinamento allo stesso GM, prevale il criterio della anzianità di servizio del VPO.

11) Tutti i VPO sono assegnatari dei procedimenti iscritti per reati di competenza del Giudice di Pace e per reati di materia SDAS e attendono alla definizione degli stessi.

12) Ciascun VPO stabilizzato, esclusivista e non, assicura la definizione di minimo 10 procedimenti del Giudice di Pace e/o dello SDAS complessivamente al mese - fatta eccezione per il periodo feriale (1-31 agosto) nel quale i VPO sono esonerati dalla definizione dei suddetti procedimenti - con possibilità di compensazione, nell'arco del semestre successivo al mese di riferimento, dei procedimenti definiti in ciascun mese in numero superiore ovvero inferiore al minimo mensile su indicato.

Al fine della verifica del rispetto del minimo mensile su indicato, il VPO trasmette al funzionario giudiziario preposto ai procedimenti del Giudice di Pace, con cadenza settimanale o mensile, l'elenco dei procedimenti definiti, con indicazione sintetica, per ognuno di essi, del provvedimento adottato nonché della data di definizione.

La definizione dei suddetti procedimenti ha luogo indifferentemente nelle date coincidenti con le udienze delegate o con i servizi di supplenza infrasettimanale e di reperibilità del sabato o del duplice giorno festivo consecutivo ovvero in qualsiasi altra data a ciò espressamente dedicata, in orario antimeridiano o post-meridiano, secondo i criteri di autorganizzazione del proprio lavoro da parte di ciascun VPO.

13) Il turno di supplenza infrasettimanale dal lunedì al venerdì e di reperibilità per le eventuali direttissime monocratiche del sabato o del duplice giorno festivo consecutivo non comporta necessariamente la presenza del VPO stabilizzato in ufficio, salvo che intervenga la delega per l'udienza, ma implica la sua immediata disponibilità a sostituire il VPO impedito ovvero a partecipare all'udienza sopravvenuta delegatagli.

14) La presenza dei VPO stabilizzati in udienza, ai fini del riconoscimento del buono pasto, nell'ipotesi di udienza che si protragga oltre le 6 ore, è provata attraverso la certificazione del cancelliere di udienza, che va trasmessa, a cura del VPO, al funzionario preposto alle spese di giustizia.

15) Durante il periodo feriale (dall'1 al 31 agosto) tutti i VPO, stabilizzati e non, assicurano un turno di disponibilità dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per l'eventuale celebrazione di giudizi monocratici per direttissima e comunque non soggetti alla sospensione feriale; tale turno:

- per i VPO stabilizzati non implica necessariamente la presenza in ufficio nell'orario su indicato, qualora non sia celebrato il giudizio, bensì comporta la mera reperibilità nella suddetta fascia oraria e la conseguente

disponibilità a recarsi tempestivamente in ufficio qualora venga fissato il giudizio, con diritto al recupero, entro il 30 giugno dell'anno successivo, dei giorni per i quali sia stato prestato il suddetto servizio, mediante esonero da un numero corrispondente di servizi sulla scorta delle indicazioni preventive del VPO interessato, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio;

- per i VPO non stabilizzati comporta, nel caso di mancata celebrazione del giudizio, l'onere di assicurare e certificare la propria presenza in ufficio nell'orario su indicato, ai fini della corresponsione dell'indennità giornaliera.

16) Con riserva espressa di modifica della disciplina su estesa all'esito di un periodo minimo di sperimentazione della stessa, adottando gli interventi correttivi suggeriti o imposti dalla concreta applicazione della medesima, ovvero qualora intervenga una diversa regolamentazione normativa, sia primaria che secondaria, della materia nonché all'esito della procedura di conferma dei VPO non ancora stabilizzati.

B) I paragrafi 12.4, 12.7, 12.9 (abrogato), 12.15 e 12.16 del vigente progetto organizzativo di questo Ufficio, adottato con ordine di servizio prot. n. 220/2021 datato 31.3.2021, sono modificati ed integrati nei termini di seguito indicati (in neretto sottolineato le modifiche apportate, cancellate le parole eliminate).

Paragrafo 12.4 La partecipazione alle udienze

I VPO partecipano:

- alle udienze dinanzi al Giudice di pace (udienze dibattimentali; udienze in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.; procedimenti di esecuzione ex art. 655, comma 2 c.p.p.);

- alle udienze dinanzi al Giudice monocratico (udienze dibattimentali, ad eccezione delle udienze relative ai reati di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 116/17; udienza di convalida dell'arresto; udienze di giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 449 comma 1 c.p.p.; procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.).

La delega ai VPO per la partecipazione alle udienze è conferita dal Procuratore Aggiunto sia per il giudice monocratico che per il giudice di pace, sulla scorta di un turno mensile predisposto dall'Ufficio, **prioritariamente ma non esclusivamente** sulla scorta delle disponibilità comunicate preventivamente dai VPO a partecipare alle udienze, in modo da assicurare tendenzialmente, da un lato, lo stabile abbinamento V.P.O./Giudice e, dall'altro lato, una equa ripartizione delle udienze tra i V.P.O. dell'Ufficio.

Nella gestione del settore delle udienze delegate ai VPO e nella conseguente adozione del relativo turno mensile, si tende ad assicurare:

- un'equilibrata distribuzione delle deleghe, sia per le udienze dinanzi al Giudice monocratico che in quelle dinanzi al Giudice di pace, sia con riferimento al numero di udienze che alla ubicazione territoriale dell'organo giudicante, quanto a quest'ultimo;

- la comunicazione dei turni di udienza con congruo anticipo, in maniera da consentire ai Vice Procuratori Onorari di programmare tempestivamente i propri impegni;

- il tendenziale abbinamento dei Vice Procuratori Onorari ai giudici monocratici del Tribunale e ai giudici di pace, in modo da garantire tendenzialmente che lo stesso Vice Procuratore Onorario abbia la possibilità di seguire tutte le fasi del processo;

- l'individuazione di criteri tendenzialmente omogenei nella trattazione dei processi, anche mediante riunioni periodiche tese a verificare le modalità di partecipazione alle udienze;

- la previsione di ~~una disponibilità~~ **un servizio di supplenza** dei V.P.O., in modo da garantire la partecipazione del VPO all'udienza anche in caso di impedimento del magistrato onorario originariamente delegato ovvero di sopravvenute udienze straordinarie non preventivamente calendarizzate.

Nel caso di giudizio per direttissima conseguente ad arresto in flagranza di reato, la delega è conferita, dal lunedì al venerdì, al VPO già delegato per l'udienza dinanzi al medesimo giudice monocratico dinanzi al quale sarà celebrato il giudizio per direttissima, e il sabato al VPO disponibile.

Nel caso di giudizio per direttissima ai sensi dell'art. 449, comma 1, c.p.p. celebrato dinanzi ad un giudice monocratico componente del collegio che tiene udienza, la partecipazione del pubblico ministero al giudizio per direttissima è assicurata dallo stesso magistrato professionale già delegato per l'udienza collegiale, per evidenti ragioni di economia nell'utilizzo delle risorse economiche e professionali dell'Ufficio.

Il turno mensile prevede, per il giorno del sabato, l'individuazione di un V.P.O. *disponibile*, che garantisce la propria ~~presenza~~ **reperibilità e disponibilità a recarsi** in ufficio (~~con diritto all'indennità giornaliera~~) per la partecipazione ad eventuali giudizi per direttissima, ma che opererà in concreto, sulla scorta di specifica delega, solo nel caso di fissazione del giudizio direttissimo per tale giorno.

Il turno mensile prevede, altresì, dal lunedì al venerdì, l'individuazione, ~~qualora possibile~~, di un V.P.O. disponibile supplente che opererà in concreto, sulla scorta di specifica delega, solo nel caso di impedimento sopravvenuto di uno dei V.P.O. già delegati per le udienze o nel caso di giudizio per direttissima fissato dinanzi ad un giudice diverso da quelli che tengono udienza nello stesso giorno ovvero di udienza fissata successivamente alla adozione del turno mensile dei servizi.

Il VPO disponibile supplente dal lunedì al venerdì viene designato tra i VPO che abbiano dato preventivamente la propria disponibilità a partecipare alle udienze e per i quali non sia intervenuta la relativa delega; pertanto, la previsione di un VPO disponibile è subordinata alla duplice condizione che, da un lato, vi sia stato, per ciascun giorno in cui si tengono udienze, un numero di VPO dichiaratisi disponibili ad essere delegati per l'udienza superiore alle deleghe effettivamente conferite per le udienze, e, dall'altro, che il giorno di disponibilità coincida con uno di quei giorni per i quali il VPO abbia dato la propria disponibilità ad essere delegato per l'udienza.

Ciò comporta che il turno di disponibilità non possa essere garantito tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Il turno mensile dei VPO, per opportuna conoscenza e nell'ambito della *leale collaborazione* con gli Uffici giudicanti e con il Foro, viene partecipato al Presidente del Tribunale e all'Ufficio del Giudice di Pace, nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale.

Sulla scorta della delega conferita al singolo VPO per l'udienza la segreteria dell'ufficio dibattimento predispose un *estratto*, riportato sul retro della suddetta delega, in calce al quale, sulla scorta del quale il cancelliere di udienza attesta la durata dell'impegno di udienza del V.P.O..

L'Ufficio Dibattimento acquisisce direttamente dall'apposito portale i verbali di udienza necessari al VPO per lo studio del processo, in vista dell'udienza per la quale questi è delegato.

Nel caso in cui in udienza sia fissato un processo programmato per la sola discussione ovvero con istruttoria dibattimentale prossima alla conclusione, il V.P.O. che ne ha seguito in precedenza l'istruttoria dibattimentale, qualora si tratti di processo particolarmente impegnativo o protrattosi per più udienze di effettiva trattazione, può chiedere al Procuratore Aggiunto di essere delegato per la trattazione dello stesso, in deroga al turno mensile già adottato; in tal caso, la delega per detto processo, se conferita, comprende anche tutti gli altri processi fissati nella medesima udienza e comporta lo scambio delle udienze, qualora nella stessa data il VPO istante risulti già delegato per altra udienza; nel caso in cui il VPO istante non abbia udienza nella medesima data, dell'udienza delegata in più allo stesso e in meno al VPO originariamente delegato e poi sostituito si tiene conto nel turno mensile successivo ai fini della perequazione delle udienze tra i VPO.

Il V.P.O. delegato per l'udienza, ivi compresa quella relativa al giudizio direttissimo, partecipa al giudizio e formula le conclusioni, anche *de libertate*, in piena autonomia, alla stregua delle emergenze processuali (Cass. SS.UU. sentenza n. 13716 del 24.2.2011, imp. Fatihi), salvo quanto stabilito al capoverso che segue e al paragrafo successivo in materia di applicazione di pena.

Nel giudizio per *direttissima* dinanzi al giudice monocratico, il V.P.O., qualora, all'esito della convalida dell'arresto e sulla scorta delle risultanze della stessa, ritenga di discostarsi dalle indicazioni, comunque non vincolanti (cfr. Cass. SS.UU. su cit.), eventualmente formulate dal Sostituto Procuratore firmatario del relativo decreto sulle determinazioni *de libertate* da assumere, avrà cura di avere un'interlocuzione, per le vie brevi, con il Sostituto Procuratore delegante o, qualora non sia possibile, con il Sostituto di turno agli Affari Urgenti, se diverso, all'esito della quale assumerà le proprie determinazioni.

Per i giudizi *direttissimi* dinanzi al giudice monocratico, nel caso di divergenza con il V.P.O. sulle determinazioni da assumere sotto il profilo cautelare all'esito della convalida dell'arresto ovvero in considerazione della gravità o della rilevanza della vicenda, il magistrato professionale ha facoltà di partecipare personalmente all'udienza in luogo del V.P.O..

Paragrafo 12.7 L'attività relativa al Servizio Definizione Affari Semplici

La costituzione del Servizio Definizione Affari Semplici (SDAS), incardinato all'interno dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica (UCP), risponde all'esigenza di individuare un modello organizzativo che consenta, da un lato, di definire in maniera standardizzata e tempestiva procedimenti di tipo seriale a struttura semplice, suscettibili di immediata definizione, e, dall'altro, di utilizzare le risorse professionali rappresentate dai VPO, alleggerendo il lavoro dei magistrati professionali, consentendo loro di dedicarsi a tempo pieno alla trattazione dei procedimenti più impegnativi.

La costituzione di tale servizio si colloca tra le soluzioni organizzative volte a privilegiare forme semplificate di trattazione di procedimenti non abbisognevole di investigazioni di particolare complessità, suscettibili di immediata definizione, senza procedere, nel caso di esercizio dell'azione penale, alla celebrazione del dibattimento.

Si tratta di una scelta organizzativa che, garantendo la possibilità di una trattazione prioritaria e semplificata di questi procedimenti, è finalizzata ad abbattere significativamente il carico di lavoro destinato a gravare sui

singoli Sostituti dell'Ufficio, consentendo loro di dedicare maggior tempo e maggiori energie alla trattazione delle indagini più complesse dal punto di vista soggettivo od oggettivo, e di accelerare la definizione di una parte comunque consistente del carico di lavoro che ricade complessivamente sulla Procura della Repubblica. Il *Servizio definizione affari semplici* postula il coinvolgimento, ~~su base volontaria, dei~~ **di tutti i** Vice Procuratori Onorari inseriti nell'ambito dell'U.C.P. e di tutti i Sostituti Procuratori.

Il suddetto Servizio si articola nei seguenti momenti:

- 1) individuazione delle categorie dei reati da inserire nello SDAS;
- 2) assegnazione automatica dei procedimenti SDAS ai magistrati professionali con la co-assegnazione ai magistrati onorari;
- 3) elaborazione di modelli standardizzati di trattazione e definizione dei procedimenti SDAS;
- 4) cura degli adempimenti di cancelleria da parte della segreteria del magistrato professionale assegnatario.

Il Servizio di Definizione degli Affari Semplici è un modello organizzativo atipico, in quanto non costituisce un'autonoma sezione, essendo un'articolazione dinamica e non statica dell'Ufficio.

Tale servizio, infatti:

- non è affidato solo ad una parte dei Sostituti, giacché tutti i Sostituti ne fanno parte, in quanto i procedimenti SDAS sono assegnati in maniera automatica a tutti i Sostituti con assegnazione autonoma rispetto alla materia generica e a quella specialistica delle singole sezioni, in modo da garantirne l'equa distribuzione tra i magistrati;

- non ha un'autonoma segreteria, in quanto si avvale delle segreterie dei singoli Sostituti assegnatari dei procedimenti, stante la rilevante e perdurante scopertura della pianta organica del personale amministrativo e comunque l'assoluta inadeguatezza della stessa rispetto ai fabbisogni dell'Ufficio, con la conseguente impossibilità di prevedere la costituzione di una segreteria centralizzata dedicata in via esclusiva alla trattazione dei procedimenti SDAS;

- si giova dell'apporto dei Vice Procuratori Onorari, i quali, ~~sia pure su base volontaria,~~ sono co-assegnatari dei procedimenti SDAS.

I procedimenti individuati come affari semplici, nell'ambito dei reati di cui all'art. 550, comma 1 e 2, c.p.p., costituenti un'autonoma materia, quella dello SDAS, vengono assegnati in automatico, in maniera separata dai procedimenti di materia generica e specialistica, a tutti i Sostituti Procuratori e sono co-assegnati contestualmente, in maniera automatica, ai VPO, i quali li definiscono autonomamente mediante richiesta di archiviazione (solo per i reati di cui all'art. 550, comma 1, c.p.p.) o di emissione di decreto penale di condanna, sulla scorta di modelli predefiniti.

In tal modo, tendenzialmente, i procedimenti SDAS vengono definiti direttamente dai VPO, senza necessità dell'intervento del Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento, che è solo eventuale, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di archiviazione o della richiesta di decreto penale di condanna o di revoca di quest'ultimo.

L'effetto positivo è duplice: il Sostituto, da un lato, è affrancato dalla necessità di dover trattare procedimenti per reati di minima gravità e complessità e può dedicare maggior tempo e maggiori energie professionali alla trattazione di procedimenti più rilevanti e significativi e, dall'altro, a parità di tempo di lavoro, ha una maggiore produttività.

Altro effetto positivo è rappresentato dal fatto che i VPO coassegnatari dei procedimenti SDAS sono maggiormente inseriti organicamente nell'ufficio di Procura, quale parte integrante dello stesso, partecipando attivamente alla definizione dei procedimenti di competenza del giudice monocratico, concorrendo a formare la giurisprudenza dell'Ufficio e non essendo più relegati alla mera trattazione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace e alla partecipazione alle udienze.

Il coordinamento dello SDAS è affidato al Procuratore Aggiunto, il quale si avvale della collaborazione del Sostituto Procuratore individuato, a seguito di interpello, come magistrato collaboratore nel coordinamento dell'UCP, preferibilmente in un magistrato diverso da quelli che compongono il Comitato Consultivo per l'organizzazione dell'Ufficio e l'Ufficio Studi e Documentazione, al fine di favorire la maggiore partecipazione possibile dei magistrati alle attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica.

Nel caso di manifestazione di più disponibilità il provvedimento di designazione darà conto dei motivi della scelta, operata avuto riguardo, tra l'altro, alle attitudini, capacità e disponibilità palesate:

- nella attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica e/o il Procuratore Aggiunto nella organizzazione della sezione e/o del settore di appartenenza;
- nell'attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica e/o il Procuratore Aggiunto nella elaborazione di modelli standardizzati di trattazione e definizione dei procedimenti SDAS.

Nel caso di mancanza di disponibilità, la designazione è disposta d'ufficio.

Il provvedimento di designazione è adottato dal Procuratore della Repubblica, sentito il Procuratore Aggiunto.

L'incarico di magistrato collaboratore nel coordinamento dell'UCP ha durata biennale ed è suscettibile di rinnovo.

Paragrafo 12.9 L'individuazione dei V.P.O. da inserire nello SDAS

Abrogato

~~I VPO da inserire nello SDAS sono individuati, su base volontaria, all'esito di apposito interpellò, e sono designati con provvedimento da adottarsi a cura del Procuratore della Repubblica.~~

~~Qualora sopravvengano ulteriori disponibilità e le esigenze di servizio lo richiedano, nel prosieguo possono essere inseriti nello SDAS, a domanda, altri VPO.~~

~~Al fine di incentivare la disponibilità dei VPO a far parte dello SDAS, in linea di principio, l'impegno in ufficio per la definizione dei procedimenti SDAS si aggiungerà ai turni di udienza monocratica e del Giudice di Pace nonché eventualmente all'impegno in ufficio per la definizione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace.~~

~~Qualora il VPO inserito nello SDAS dichiarerà di non voler cumulare gli impegni in ufficio per tale Servizio con gli altri impegni dibattimentali, si terrà conto dell'impegno in ufficio per lo SDAS come autonomo servizio, nella elaborazione dei turni delle udienze dinanzi al Giudice Monocratico ed al Giudice di Pace, al fine di assicurare la perequazione dei servizi e delle presenze in ufficio, per cui chi parteciperà allo SDAS avrà un minore impegno dibattimentale.~~

Paragrafo 12.15 Il trattamento economico dei V.P.O. non stabilizzati

Ai VPO non stabilizzati, per la partecipazione all'udienza, a mente dell'art. 4, comma 2, decreto legislativo 28.7.89 n. 273 (così come modificato dall'art. 3 bis del decreto-legge 2.10.08 n. 151 convertito in legge 28.11.08 n. 186) al V.P.O. spetta l'indennità giornaliera nella misura di € 98,00.

Qualora l'impegno lavorativo in udienza si protragga oltre le cinque ore, a mente dell'art. 4, comma 2 bis del citato decreto legislativo n. 273/89, al V.P.O. spetta un'ulteriore indennità di 98,00 € (la cosiddetta *doppia* indennità).

A mente dell'art. 4, comma 2 ter, del decreto legislativo n. 273/89, la durata delle udienze è rilevata dai relativi verbali e viene attestata dal cancelliere ~~a tergo della delega al VPO~~ per l'udienza, sulla scorta dell'orario di inizio dell'udienza del primo processo e di fine dell'udienza dell'ultimo processo; tale durata comprende anche il periodo di permanenza del giudice in camera di consiglio, durante il quale la presenza dei V.P.O. nell'aula di udienza è richiesta per l'esercizio dei poteri di disciplina dell'udienza mentre non comprende eventuali pause per la celebrazione di altri processi con il pubblico ministero professionale o con altro VPO né le pause nelle quali il giudice si sia allontanato dall'udienza con fissazione del prosieguo della stessa ad un orario predeterminato ¹.

~~Il "turno" di **supplenza** disponibilità per l'udienza, dal lunedì al venerdì, comporta la mera reperibilità telefonica e la conseguente disponibilità a partecipare all'udienza, sino alle ore 9.30 del giorno di disponibilità, in sostituzione di altro VPO già delegato per il quale sia sorto un impedimento ovvero per sopravvenute udienze straordinarie non preventivamente calendarizzate, ma non comporta l'obbligo di presenza in ufficio, e non determina, di per sé solo, **per i VPO non stabilizzati**, la corresponsione di alcuna indennità, essendo quest'ultima per legge collegata all'effettivo espletamento dell'attività in udienza o alla presenza in ufficio.~~

¹ La proposta, formulata dai V.P.O. nelle note scritte depositate in data 25.2.2021, di comprendere nell'orario di udienza, ai fini del riconoscimento della doppia indennità, anche le pause tra un processo ed un altro, dovute alla trattazione di altri processi con la partecipazione di un pubblico ministero diverso, allo stato, e fatte salve eventuali diverse indicazioni ministeriali (che ci si riserva di chiedere), non è stata ritenuta meritevole di accoglimento, in quanto in senso contrario, oltre alle indicazioni già formulate sul punto dal Ministero della Giustizia con la circolare n. 48171 DAG datata 2.4.2009 del Direttore Generale della Giustizia Civile, Dipartimento degli Affari di Giustizia (secondo cui "Al riguardo, per il calcolo della durata dell'impegno giornaliero di udienza, occorre far riferimento esclusivamente all'orario iniziale e finale indicato nei verbali redatti nel corso dell'udienza"), depone il dato letterale della norma di cui all'art. 4 del d.l.vo 273/89, che, al comma 2, lettera a), parla espressamente di *indennità giornaliera* spettante per la partecipazione a una o più udienze, e, al comma 2 ter, prevede espressamente che *la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali*, con ciò riferendosi chiaramente all'orario di inizio e di fine di ciascuna udienza nella medesima giornata, cioè orario di inizio e fine di ciascuno dei processi (udienze) celebrati nella medesima giornata, e quindi al netto delle eventuali pause tra una udienza e l'altra (cioè tra un processo e l'altro).

Come già chiarito al paragrafo 12.4, il VPO supplente disponibile in una certa data viene designato preferibilmente tra coloro che abbiano dato preventivamente la propria disponibilità a partecipare alle udienze per quella stessa data e per i quali non sia intervenuta la relativa delega.; pertanto il VPO disponibile non è altri che un VPO che ha già dichiarato anticipatamente la propria disponibilità ad essere delegato per l'udienza nel giorno in cui è disponibile, il quale non è stato ancora delegato per l'udienza in tale giorno, ma potrebbe essere delegato il giorno stesso per il quale si era già dichiarato disponibile a partecipare all'udienza.

Al V.P.O. designato quale **supplente disponibile**, che abbia ricevuto la delega per l'udienza, si applicano le disposizioni in precedenza riportate per il VPO delegato per l'udienza.

Il V.P.O. **non stabilizzato** designato quale **supplente disponibile** che non abbia ricevuto alcuna delega per l'udienza, qualora si sia comunque recato in ufficio nella giornata di disponibilità, osserva l'orario di servizio curando le attività di *ufficio* ex art. 16 comma 1 lettera b) decreto legislativo n. 116/17 per cinque ore, a meno che, nel frattempo, non sopraggiunga la necessità di partecipare all'udienza, nel qual caso, fermo restando il riconoscimento dell'indennità giornaliera spettante per la partecipazione all'udienza, l'impegno di ufficio iniziato prima di partecipare all'udienza si sommerà all'orario effettivo di udienza, attestato nei termini innanzi precisati, ai fini del calcolo della e.d. doppia indennità giornaliera.

Il V.P.O. designato come disponibile per l'udienza del giudizio per *direttissima* per la giornata del sabato, fermo restando il riconoscimento dell'indennità giornaliera spettante per la sua presenza in ufficio a prescindere dall'effettivo impiego in udienza, in applicazione del principio di leale collaborazione che permea di sé l'intero Ufficio di Procura e che quindi si estende anche ai V.P.O., che dell'Ufficio sono parte integrante ed essenziale, osserva l'orario di servizio, di regola a partire dalle ore 9 (orario indicativo), curando le attività di *ufficio* ex art. 16 comma 1 lettera b) decreto legislativo n. 116/17 per cinque ore, a meno che, nel frattempo, non sopraggiunga la necessità di partecipare all'udienza del giudizio *direttissimo*, nel qual caso, l'impegno di ufficio si sommerà all'orario effettivo di udienza, attestato nei termini innanzi precisati, ai fini del calcolo della e.d. doppia indennità giornaliera.

Paragrafo 12.16 Disciplina dell'attività dei Vice Procuratori Onorari in ufficio

Per quanto riguarda l'attività di ufficio, i Vice Procuratori Onorari svolgono in ufficio le attività di cui agli artt. 16, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 116/17 per i procedimenti di competenza del Giudice di pace e per i procedimenti di cui all'art. 550 c.p.p.

Nella gestione delle attività di ufficio si tende ad assicurare:

- un'equilibrata distribuzione del lavoro tra i Vice Procuratori Onorari - in ragione delle disponibilità di ciascuno - in modo da rendere compatibili le attività di udienza e quelle di ufficio;
- l'uniformità di indirizzi e di modalità di definizione sia dei procedimenti di competenza del giudice di pace, che degli altri procedimenti delegati ai Vice Procuratori Onorari ex art. 17 d.lgs. 116/17;
- l'equa ripartizione tra i VPO dei procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace, mediante l'assegnazione automatica degli stessi;
- l'equa ripartizione tra i VPO dei procedimenti per reati di competenza del Giudice Monocratico;
- la riduzione dei tempi di trattazione e definizione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace, anche mediante il costante monitoraggio sia delle attività compiute dai Vice Procuratori Onorari sia dell'osservanza, da parte della polizia giudiziaria, delle direttive in materia.

Nell'assetto organizzativo dell'Ufficio dato con il presente progetto organizzativo l'attività dei VPO in ufficio, **fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.3 bis**, è disciplinata come segue.

I Vice Procuratori Onorari **non stabilizzati** sono autorizzati a prestare la loro attività lavorativa (tra attività di ufficio e attività di udienza) fino a sei giorni a settimana.

Quanto alla attività di ufficio, ai fini del riconoscimento **ai VPO non stabilizzati** della indennità giornaliera di cui all'art. 4 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 273 e successive modificazioni (pari a 98,00 € al giorno), è richiesto un impegno quotidiano complessivo di cinque ore in ufficio correlato alla attività di **trattazione/definizione di minimo n. 10** procedimenti di competenza del Giudice di Pace e/o di materia SDAS agli stessi assegnati.

La corresponsione dell'indennità su indicata è svincolata dal numero dei procedimenti trattati e/o definiti dal V.P.O. durante la propria permanenza in ufficio.

Al fine della verifica del rispetto del numero su indicato, il VPO **non stabilizzato** trasmette al funzionario giudiziario preposto ai procedimenti del Giudice di Pace, per ogni giornata di attività di Ufficio, l'elenco dei procedimenti **trattati/definiti**, con indicazione sintetica, per ognuno di essi, del provvedimento adottato nonché della data di **trattazione/definizione**.

Al fine di verificare l'attività di definizione dei procedimenti da parte dei V.P.O., **stabilizzati o meno**, e l'apporto dagli stessi dato all'attività dell'Ufficio, a cura del Procuratore Aggiunto, quale coordinatore dell'UCP e dello SDAS, si procede al costante monitoraggio delle pendenze e delle definizioni dei

procedimenti di competenza del Giudice di Pace e di materia SDAS assegnati ai VPO, mediante rilevazioni periodiche, con cadenza mensile, del numero di tali procedimenti, sopravvenuti, trattati, definiti e pendenti per ciascun VPO.

Il monitoraggio è assicurato, oltre che attraverso le rilevazioni statistiche mensili su indicate, altresì attraverso la costante informazione al Procuratore Aggiunto, nella qualità su indicata, da parte dei V.P.O. in ordine alle eventuali situazioni di difficoltà e di criticità relative alla gestione dei ruoli di procedimenti agli stessi assegnati. La presenza in ufficio dei VPO **non stabilizzati** per l'attività di ufficio è rilevata a mezzo di apposito badge magnetico attribuito a ciascun VPO anche se cumulata alla presenza in udienza, sia che segua o preceda quest'ultima.

A titolo esemplificativo:

- qualora l'udienza preceda l'attività di ufficio, al termine dell'udienza il VPO, qualora si trattenga in ufficio, dovrà far rilevare la propria permanenza in ufficio a mezzo del badge sia in ingresso, dopo l'udienza, sia in uscita, al termine dell'orario lavorativo;

- qualora l'udienza segua l'attività di ufficio (ad esempio trattandosi di udienza fissata ad un orario successivo alle ore 9.00), prima dell'udienza il VPO dovrà far rilevare la propria permanenza in ufficio a mezzo del badge all'atto del proprio ingresso in ufficio.

Nel caso di presenza in ufficio **dei VPO non stabilizzati** cumulata alla presenza in udienza **nella medesima giornata**, ai fini del superamento delle 5 ore, si terrà conto oltre che degli orari di inizio e fine dell'udienza altresì degli orari di ingresso ed uscita dall'ufficio come risultanti dal badge nonché della **trattazione**/definizione di un numero di procedimenti proporzionale alla permanenza in ufficio al di fuori dell'udienza alla stregua del rapporto su indicato (10 procedimenti in 5 ore di attività d'ufficio).

La presenza dei VPO in ufficio per attività diversa da quella di udienza è riportata in appositi prospetti mensili, recanti per ciascun giorno, l'orario di ingresso in ufficio e quello di uscita dallo stesso, che saranno trasmessi al *visto* del Procuratore della Repubblica (o del Procuratore Aggiunto collaboratore dell'UCP) per il successivo inoltro alla segreteria amministrativa ai fini della liquidazione (art. 12, comma 2, della Circolare del CSM n. P.792/2016 del 19 gennaio 2016 adottata con delibera del 13 gennaio 2016).

Eventuali rientri pomeridiani dei VPO **non stabilizzati**, comportanti un impegno giornaliero complessivo pari ad otto ore e conseguentemente il riconoscimento della seconda indennità giornaliera, possono essere di volta in volta autorizzati dal Procuratore Aggiunto in relazione a specifiche esigenze di ufficio debitamente documentate o rappresentate.

C) Il presente ordine di servizio entra in vigore in data 1 luglio 2024, data dalla quale sono efficaci le disposizioni ivi contenute e le modifiche/integrazioni apportate al vigente progetto organizzativo dell'Ufficio. Ogni altra disposizione del progetto organizzativo vigente dell'Ufficio, eventualmente incompatibile con le disposizioni contenute nel presente ordine di servizio, deve intendersi abrogata o conformata a queste ultime.

D) Si trasmetta in copia al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti Procuratori, ai Vice Procuratori Onorari, al Dirigente Amministrativo, anche per la partecipazione al personale amministrativo, e ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria in sede anche per la partecipazione al personale dipendente.

Si comunichi, altresì, al Presidente del Tribunale in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente della Camera Penale di Torre Annunziata, nonché, unitamente al verbale dell'assemblea dei VPO in data 24.5.2024, alla proposta definitiva prot. n. 275.I/2024 datata 31.5.2024 di adozione del presente ordine di servizio, alle osservazioni del VPO Crispo e all'attestazione della segreteria in data odierna, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli.

Si dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito *web* dell'Ufficio e sia allegato all'ordine di servizio n. 220/2021 datato 31 marzo 2021, recante il vigente progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, quale parte integrante dello stesso.

Manda alla segreteria per gli adempimenti.

Torre Annunziata, 17 giugno 2024

Il Procuratore della Repubblica
Nunzio Fragliasso

